

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

14.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		CAPRILI MILZIADÉ . . . . .	8
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	3	COLONI SERGIO . . . . .	8
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		SERVELLO FRANCESCO . . . . .	5
BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (1640) . . . . .	3	ZOLLA MICHELE, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 9
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5, 9	<b>Votazione segreta:</b>	
BARSACCHI PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	9	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	10
BASSANINI FRANCO . . . . .	6	<b>Proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):	
		SANGALLI ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge	

## IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1984

PAG.	PAG.
23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti (708);	relativo all'assunzione da parte del Ministero dei trasporti delle competenze e degli oneri per la gestione degli aeroporti (2007) . . . . . 11
LIGATO ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo ai servizi antincendi negli aeroporti (1802);	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . . 11, 13, 17
BALESTRACCI ed altri: Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,	BALESTRACCI NELLO . . . . . 15
	BARSACCHI PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 16
	LO BELLO CONCETTO, <i>Relatore</i> . . . . . 11, 14
	TORELLI GIUSEPPE . . . . . 14, 17

**La seduta comincia alle 9,30.**

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, l'onorevole Pisanu è sostituito dall'onorevole Coloni.

**Discussione della proposta di legge Bassanini ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (1640).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bassanini, Coloni, Motetta, Rognoni, Formica, Spagnoli, Bozzi, Rodotà, Aniasi, Biasini, Segni, Gitti, Gorla, Pazzaglia, Massari, Barca, La Malfa, Ruffolo, Gianni, Minervini, Nebbia, Serri, Alborghetti, Riz, Dujany, Sarti Adolfo, Sacconi, Arisio, Sangalli, Comis, Moro, Zoso, Casini Carlo, Anselmi, Visco, Lussignoli, Ebner, Portatadino, Orsini Gianfranco, Bernardi Guido, Dal Maso, Pasqualin, Rebullà, Ronzani, Soave, Virgili, Danini, Moschini, Migliasso, Lanfranchi Cordioli, Alasia, Francese, Caprili, Colucci, De Carli, Picchetti, Giovannini, Masina, Mannuzzu: « Nuove disposizioni sul Club alpino italiano ».

Comunico che ci sono pervenuti i pareri favorevoli della I e della V Commissione. Il relatore, onorevole Zolla, ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE ZOLLA, *Relatore*. La proposta di legge oggi in discussione è accompagnata da una relazione così ampia e dettagliata che si illustra da sé tuttavia, poiché penso che non tutti i colleghi potrebbero averla letta e che il ruolo del relatore sia anche quello di presentare il documento, ricorderò brevemente le considerazioni che stanno alla base di questa proposta.

Devo osservare preliminarmente che la proposta di legge è stata presentata da numerosi parlamentari appartenenti sia alla maggioranza sia all'opposizione, a dimostrazione del fatto che il problema è sentito e condiviso al di là degli schieramenti politici. A coloro che hanno portato alla nostra attenzione questo problema credo debba essere espresso un segno di gratitudine. È noto a tutti gli appassionati di montagna che il CAI è stato fondato nel 1863 da Quintino Sella, nome illustre nella storia del nostro paese, il quale oltre che per l'impegno politico a livello nazionale ha avuto una certa rinomanza nelle mie terre quale presidente della provincia di Novara, quando tale provincia comprendeva però anche quella di Vercelli.

Anche se dal momento della sua fondazione ha subito notevoli trasformazioni, il CAI rimane pur sempre il più antico sodalizio che ha come finalità la salvaguardia del patrimonio naturale, la tutela della montagna, la fruibilità della medesima e lo sviluppo delle attività alpinistiche.

Oggi il CAI — lo ricorda la relazione — conta più di 200 mila soci, dei quali circa 40 mila (il 20 per cento) sono al di sotto dei vent'anni; questo è un dato importante soprattutto per chi conosce la

naturale diffidenza delle giovani generazioni verso forme associative vetuste, anche se di grande tradizione. Le sezioni del CAI sono 3566 e le sottosezioni locali 286; si tratta dunque di una rete organizzativa capillare, anche se la densità delle strutture varia da zona a zona.

Le attività del sodalizio sono molteplici, e mi limiterò a ricordare le più importanti: la gestione dei rifugi e dei bivacchi d'alta montagna (470 i primi e 130 i secondi), l'organizzazione dei servizi di soccorso alpino e antivalanghe, l'organizzazione delle scuole di alpinismo, di sci-alpinismo e speleologia, la manutenzione dei sentieri e dei percorsi attrezzati, la cura di iniziative editoriali specializzate.

Lo Stato ha riconosciuto di pubblico interesse questa attività, e nel 1963 — a un secolo di distanza dalla sua fondazione — ha conferito al CAI, con legge, un contributo annuale che via via è stato aggiornato, fino a raggiungere 500 milioni nel 1980. Contemporaneamente è stata definita la composizione delle principali strutture centrali dell'associazione, e sono così entrati a far parte del consiglio centrale del CAI 6 membri di diritto, in rappresentanza dei ministri della difesa, del turismo e spettacolo, dell'agricoltura e foreste, del tesoro, dell'interno e della pubblica istruzione. Occorre però sottolineare che ciò non ha comportato la modifica della struttura associativa del CAI, che rimane principalmente sostenuta dall'impegno volontario dei soci.

Oggi il sodalizio — a seguito delle norme che ho citato — è considerato di carattere nazionale, con una doppia figura giuridica, pubblica per la sede centrale e a carattere privatistico per le sezioni; si veda a questo riguardo il parere del Consiglio di Stato del 21 maggio 1976 riportato nella relazione.

Le ragioni per le quali le funzioni del sodalizio sono di rilevante interesse nazionale per l'intera collettività risultano così evidenti che mi pare del tutto superfluo illustrarle, e inoltre sono ampiamente motivate nella relazione che accompagna la proposta di legge.

A titolo di esempio, dirò che il CAI è l'unico ente che si occupa, con la collaborazione dell'istituto di idrobiologia M. De Marchi di Verbania, della schedatura di bacini idrografici di montagna; collabora con il CNR ai fini del catasto internazionale e del nuovo catasto dei ghiacciai italiani; svolge un'intensa attività editoriale nell'ambito della quale, in collaborazione con il Touring Club d'Italia, ha pubblicato la « Collana Monti d'Italia ». La sua biblioteca, riconosciuta nel 1954 come biblioteca specializzata di interesse nazionale, conta oggi più di 15 mila volumi. Da quanto ho sommariamente esposto i colleghi avranno compreso l'importanza di questa proposta di legge che risulta composta di soli due articoli. Con il primo il contributo annuo a favore del Club Alpino, ulteriormente aumentato con la legge n. 816 del 1980, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a 2 miliardi di lire, ricordo, a proposito di questo stanziamento, che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione che riguarda soltanto la collocazione della spesa. Sembra a me doveroso rilevare che l'adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 è un atto dovuto non soltanto per adeguare il contributo stesso al tasso di inflazione, che ha praticamente dimezzato il valore di quello precedentemente definito, ma anche per la grande importanza che l'attività del Club alpino riveste per la collettività italiana. È anche interessante sottolineare che in altri paesi, dai rilievi alpini ugualmente importanti, i servizi oggi svolti dal CAI sono demandati a strutture pubbliche, ma l'esperienza di quei paesi ha dimostrato che ciò ha inevitabilmente dilatato gli oneri del bilancio statale, sì da registrare, spesso, un impegno di spesa che per un'attività analoga a quella svolta dall'istituto in questione risulta addirittura dieci volte superiore.

Per quanto riguarda l'articolo 2, è sembrato opportuno ai proponenti — ed io condivido la loro impostazione — suggerire una più precisa formulazione dei compiti affidati al sodalizio con la legge 26 gennaio 1963, n. 91. Ciò è reso necessario

anche ai fini di un coordinamento con la normativa dettata dalla recente legge quadro per il turismo. I colleghi ricorderanno che in questa legge è riconosciuto il diritto, alle associazioni che non perseguono scopo di lucro, di esercitare attività turistiche ricettive, ma esclusivamente a beneficio dei propri associati. L'applicazione di questa norma limiterebbe fortemente l'attività del CAI, impoverendo in maniera sostanziale la parte che comprende la gestione dei rifugi alpini, l'organizzazione delle iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, l'organizzazione e la gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, eccetera. Limitare ai soli soci le numerose attività che il Club alpino italiano svolge sarebbe davvero una incongruenza!

Credo a questo punto, onorevoli colleghi, di aver sufficientemente motivato la sostanza del provvedimento al nostro esame, ma prima di concludere vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'ultimo paragrafo dell'articolo 2 - quello indicato con la lettera i) - nel quale è detto che il Club alpino italiano provvede alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale. Ho citato questo paragrafo perché spesso le esigenze di tutela dell'ambiente espresse nel nostro paese da molte associazioni hanno dato luogo a veri e propri conflitti con le popolazioni di montagna: da un lato, magari, vi era una visione un poco astratta da parte delle associazioni, e in qualche modo forse anche un poco corporativistica, e dall'altro lato, da parte delle popolazioni di montagna, qualche manifestazione di sano egoismo. Si sono verificati, quindi, conflitti e contrasti che spesso sono sfociati in liti di fronte alla magistratura. A mo' d'esempio posso dire che si è verificato che qualche associazione per la tutela dell'ambiente ha ritenuto la vendita di un masso erratico, attuata da un comune, un impoverimento talmente sostanziale, una deturpazione del panorama così profonda da rendere necessaria un'azione giudiziaria; d'altra parte, quel comune, che prima dell'entrata in vi-

gore della riforma sanitaria, vedeva nella alienazione del masso l'unica possibilità per costruire un ambulatorio, si è difeso accusando i tutori dell'ambiente di essere dei « montanari della domenica ».

Ritengo, che l'aver dato al CAI la funzione che ho prima ricordato sia un fatto estremamente positivo, sia perché la funzione della difesa dell'ambiente è fortemente radicata in questo ente sia perché esso è visto dagli abitanti della montagna non come un avversario, ma come un amico, come un sodalizio capace per maturità di equilibrio di operare una sintesi delle oggettive esigenze delle popolazioni montanare e di coloro che vogliono fruire della montagna in condizioni decenti.

Credo quindi di poter concludere affermando che sarebbe quanto mai opportuno giungere ad una rapida approvazione di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**FRANCESCO SERVELLO.** Signor presidente, onorevoli colleghi, non ho seguito i lavori preparatori di questo provvedimento che vedo largamente sottoscritto e che reca anche la firma di taluni colleghi del mio gruppo. Dirò subito che da un punto di vista generale non posso che pronunciarmi in senso favorevole, ma devo anche dire che ho qualche curiosità o perplessità alle quali può forse dare una risposta il collega Bassanini, esperto di montagna e primo firmatario di questa proposta di legge.

Vorrei chiedere come sia possibile che un organismo che ha carattere pubblico e privato insieme, secondo quanto riferisce la relazione, e che ha 200 mila iscritti, non sia in grado di autofinanziarsi. Basterebbe una tessera a pagamento, anche per somme non rilevanti, per dare oggi, credo, introiti per miliardi, quindi approvare questa legge senza sapere quale sia il bilancio, di cui non si parla né nella relazione né negli allegati - che non esistono -, rappresenta un modo di legifera-

re da non condividere, al di là del singolo episodio.

Purtroppo esprimo la mia doglianza, a prescindere da questa proposta di legge, sulla insistenza ormai quasi consuetudinaria nel procedere a finanziamenti attraverso « legghine » nei confronti di enti a carattere pubblicistico e privatistico. Già negli anni scorsi abbiamo più volte detto che si trattava di un sistema da estirpare, ma vedo che si ripete monotonamente e senza alcuna reazione. Che senso ha che per un ente come il CAI, che ha nel suo organo centrale la rappresentanza dei ministri della difesa, del turismo e spettacolo, dell'agricoltura e foreste, del tesoro, dell'interno e della pubblica istruzione, si debba ricorrere ad una « legghina » come questa per un finanziamento di 500 milioni quali sono allo stato attuale, due miliardi se la legge verrà approvata. Non potrebbero invece provvedere di loro iniziativa, nei capitoli di bilancio dei ministeri interessati, i rappresentanti dell'esecutivo che sono nella direzione del CAI? Delle due l'una: o non c'è questa necessità di finanziamento, ed allora si capisce la mancanza di una iniziativa governativa, o questa esigenza esiste, come mi pare di poter rilevare dalla relazione Zolla, ed allora vi è da parte del Governo una evidente disattenzione, se vogliamo dire così, una indifferenza nei confronti di problemi che sono invece di grande rilievo, come quelli affrontati e più volte risolti dal CAI.

Sono queste le osservazioni di carattere generale che ritenevo di dover fare, al di là di questa proposta di legge. C'è poi da dire che esistono certe esigenze che devono essere riconosciute dall'esecutivo senza ricorrere a « legghine », questa è una legge di scopo, una forma di finanziamento finanziata in senso stretto nei confronti di un benemerito sodalizio. Quindi, mentre devo confermare la mia contrarietà assoluta a questo modo di legiferare, da un punto di vista obiettivo e concreto non posso non rendermi conto che esiste l'esigenza di finanziare un ente tanto benemerito, che affronta situazioni molte volte drammatiche — sono di questi giorni molte tragedie della montagna — e che va

dunque tutelato, difeso e garantito dal punto di vista organizzativo e finanziario.

Non voglio soffermarmi sulla relazione che pur contiene qualche « perla » interessante sulla nuova coscienza che matura nella società, perché ogni volta che si pone un problema c'è una qualche coscienza che matura nella società, di carattere artistico, sportivo o, come questa volta, alpino: è un modo di periodare che ormai ricorre negli atti parlamentari. Niente di male, tutte le coscienze sono indubbiamente da valutare per il loro valore. Comunque, a parte questa curiosità, ribadisco il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale a questa proposta di legge.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, prendo la parola innanzitutto per ringraziare lei ed il relatore per la rapida iscrizione all'ordine del giorno di questa proposta di legge, nonché il relatore onorevole Zolla, in particolare per la sua relazione molto ampia e, devo dire, fin troppo lusinghiera nei confronti dei presentatori. Se lei me lo consente vorrei, per brevità, oltre che svolgere qualche rapida considerazione, illustrare già fin d'ora gli emendamenti che insieme ai colleghi Coloni e Motetta abbiamo presentato, questo per non intervenire nella fase successiva.

Le considerazioni generali sono largamente adesive rispetto alla relazione del collega Zolla e vorrei solo sottolineare due punti. Il primo — e con questo do anche una risposta ai quesiti dell'onorevole Servello — riguarda la natura giuridica del CAI: si tratta di una natura giuridica duplice, come il Consiglio di Stato ha precisato con una sentenza del 21 maggio 1976, cioè di una natura insieme pubblicistica e privatistica. Il CAI è pubblico come ente nazionale, mentre hanno natura privatistica le singole sezioni del CAI stesso; è un ente pubblico associativo che svolge insieme funzioni privatistiche pur assolvendo ad un servizio di interesse pubblico, perché non c'è dubbio che il soccorso alpino, la prevenzione degli incidenti in montagna, il servizio valanghe siano

servizi di interesse pubblico. La stessa gestione di rifugi e bivacchi, laddove non vi sono altre strutture ricettive, è una sorta di interesse pubblico perché altrimenti da fruizione della montagna diverrebbe assai difficile, ed in molti casi diverrebbe assai difficile la prevenzione degli incidenti. Diverse altre attività del CAI si inquadrano in questo sistema e tutto ciò va considerato anche ai fini del problema del finanziamento. Il collega Servello dovrebbe sapere che non solo il Club alpino italiano prevede nel suo statuto il versamento di quote associative, ma che si tratta anche di quote non indifferenti anche se differenziate a seconda delle età e quindi in qualche modo delle possibilità economiche dei soci. Un club con 200 mila soci di cui 40 mila giovani, e che ha quindi un ruolo assai importante per l'associazionismo giovanile, deve prevedere quote associative diciamo così a livello politico per i giovani. Ciò nonostante il bilancio attuale del CAI - quello dell'ultimo esercizio - prevede entrate per circa un miliardo e mezzo derivanti da quote associative, e per circa 500 milioni costituite dal contributo pubblico. Sottolineo che questo è il bilancio del CAI, cioè dell'ente nazionale; è evidente che una parte delle quote associative viene trattenuta dalle sezioni per l'attività sezionale, che costituisce gran parte dei compiti svolti dall'ente stesso. Altre attività prevedono forme di *ticket*, per esempio coloro che si iscrivono alle scuole di alpinismo devono pagare una certa quota. Quindi il finanziamento pubblico rappresenta - e continuerà a rappresentare - una piccola percentuale del finanziamento complessivo.

Il primo obiettivo della proposta di legge è un adeguamento di questo contributo in relazione alla seguente considerazione. Molti servizi di interesse pubblico, quali il soccorso alpino e la prevenzione delle valanghe, negli altri Paesi alpini sono svolti da strutture pubbliche dello Stato e quindi costano molto di più che non nel nostro Paese; infatti in Italia la scelta di affidarsi ad una associazione basata sul volontariato per lo svolgimento di queste attività ha comportato una forte riduzio-

ne di spesa anche rispetto alle nostre previsioni.

Si tratta di fare una scelta di politica finanziaria e di politica generale: riteniamo opportuno che attività e servizi di interesse pubblico continuino ad essere svolti da enti e strutture associative sulla base del principio del volontariato, o riteniamo che si debba andare verso la totale pubblicizzazione di tali servizi? Credo che la prima scelta, quella tradizionale del nostro ordinamento, presenti notevoli vantaggi sia dal punto di vista dei costi per il bilancio dello Stato sia dal punto di vista ideologico, culturale e politico.

Sotto il primo profilo ricordo che la problematica della crisi dello Stato sociale porta anche in altri settori a prevedere l'utilizzazione di forme di volontariato, di strutture associative per lo svolgimento di servizi di interesse pubblico, come soluzione valida a contenere i costi che l'enorme estensione della domanda di servizi sociali e di servizi pubblici oggi comporta. Da questo punto di vista la soluzione che in Italia tradizionalmente è stata adottata si rivela moderna e rispondente alle esigenze attuali.

Sotto un altro profilo non c'è dubbio che queste forme di attività pubblica affidate ad enti associativi (nei quali sono gli stessi utenti del servizio che si organizzano, che operano delle scelte in ordine alla gestione del servizio e che prestano la loro opera) si rivelano adeguate alla esigenza di partecipazione e di articolazione della società contemporanea.

Si tratta di una scelta a favore del volontariato e del pluralismo associativo, ma poiché queste attività sono indispensabili è necessario che vi sia un sostegno da parte dello Stato. I presentatori ritengono quindi che il contributo di mezzo miliardo all'anno sia insufficiente e possa portare alla paralisi di queste attività, con conseguenze molto pesanti per il bilancio dello Stato, trattandosi di servizi di interesse pubblico assolutamente vitali. Questa è la ragione per la quale i presentatori hanno ritenuto opportuno un adeguamento del contributo dello Stato nel senso che ho appena indicato.

Non credo che si possa parlare di insensibilità del Governo, come ipotizzava il collega Servello; è infatti significativo che il Governo abbia rapidamente aderito all'esigenza di questo finanziamento fornendo una proposta di copertura finanziaria diversa da quella che noi avevamo suggerito, ma senz'altro positiva. Proprio per questo abbiamo presentato un primo emendamento che propone una modifica al secondo comma dell'articolo 1, consistente nell'indicazione di copertura finanziaria fornita dal Ministero del tesoro e già recepita in un parere condizionato della Commissione bilancio. Avevamo indicato un'altra forma di copertura che ci sembrava idonea, ma non abbiamo nessuna difficoltà a fare nostra quella proposta dal Ministero del tesoro.

Sull'articolo 2 già l'onorevole Zolla sottolineava che vi sono esigenze di coordinamento con la legge-quadro sul turismo. Ci sono questioni di adeguamento alla natura propria del CAI, che è ente che svolge funzioni di interesse pubblico, mi riferisco in particolare alla rete dei rifugi e dei bivacchi. Stabilire che un ente possa esercitare attività turistiche senza scopo di lucro, esclusivamente a beneficio dei propri associati, è soluzione certamente adeguata quando queste strutture turistiche sono alternative rispetto ad altre, ma spesso è indispensabile che questi enti possano offrire i loro servizi anche a persone diverse dai soci, come gli escursionisti e gli alpinisti che non sono iscritti al CAI. Sotto questo profilo si rendevano necessarie alcune modifiche riguardanti la definizione dei compiti e delle funzioni del CAI, per risolvere i problemi di adeguamento con la legge-quadro.

Abbiamo formulato una serie di « piccoli » emendamenti che derivano da rilievi e osservazioni di carattere marginale o di esplicitazioni del testo. In alcuni casi, si tratta soltanto di precisazioni tecniche: alla lettera a) dell'articolo 2, proponiamo di sostituire le parole « di proprietà della sede legale nazionale » con le parole « del Club Alpino Italiano », questo perché la dizione « sede legale nazionale » risulta og-

gi di fatto superata dalle modifiche più recenti dello statuto.

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno precisare, per quanto riguarda i corsi di preparazione professionale di guida alpina, svolti dalla sezione del CAI che accoglie le oltre 1500 guide alpine italiane, una esigenza di professionalità, ed attraverso una ulteriore modifica abbiamo quindi evidenziato la linea di tutto questo articolo che tende non già ad attribuire funzioni in esclusiva al CAI, ma compiti che è tenuto a svolgere e che comunque possono essere svolti anche da altre associazioni.

SERGIO COLONI. Desidero anzitutto esprimere un vivo apprezzamento al relatore, onorevole Zolla, che per il modo in cui ha illustrato il provvedimento in esame ci ha fatto quasi pensare che la montagna sia una specie di « zona franca » dove talune contrapposizioni di principio ideologico si stemperano e vedono tutti i gruppi convenire sulla valorizzazione del pluralismo e del volontariato.

Nel dichiararmi d'accordo anche con quanto ha detto il collega Bassanini, penso di dover concludere ribadendo che sono ben utilizzati gli stanziamenti previsti in questo provvedimento del quale a me, come a tutti gli altri presentatori, non sfugge il grande significato morale.

MILZIADE CAPRILI. Anche il gruppo comunista, signor presidente, esprime parere positivo a questa proposta di legge di cui sono cofirmatario. Non desideriamo caricarla di particolari significati, ma vogliamo sottolineare che si tratta di un riconoscimento adeguato, dal punto di vista finanziario ed anche dal punto di vista dei nuovi compiti stabiliti, a favore di una associazione che ha dimostrato in molti anni di essere un punto di riferimento fondamentale non solo per gli amici della montagna, ma anche, in generale, per ciò che attiene ai problemi dell'ambiente.

Dalla relazione lunga e dettagliata premissa a questo provvedimento e anche

dalle cose che ci ha testé detto il relatore Zolla, preme anche a noi sottolineare che si tratta di un'associazione dove larghissimo è il volontariato, un'associazione che ha saputo mutare le proprie funzioni e dove fondamentali restano i discorsi del soccorso alpino, delle attività sportive collegate alla montagna e di un uso assennato e razionale dell'ambiente montano. E va altresì ricordato che a questi compiti l'associazione ha saputo assommarne altri altrettanto fondamentali quali quelli, ad esempio, culturali ed associativi che il CAI, attraverso questa struttura del volontariato ha accolto e valorizzato.

Concordiamo con l'adeguamento del finanziamento che risulta essere correlato ai compiti stabiliti all'articolo 2, e vogliamo anche sottolineare che l'integrazione alla legge n. 217 del 1983, in tema di associazioni che senza alcuno scopo di lucro svolgono attività turistiche, è motivata anche dalle cose dette dall'onorevole Bassanini il quale ha sottolineato la mancanza di alternative per queste piccole strutture ricettive. Proprio partendo da queste motivazioni che giustificano l'allargamento di quella normativa al CAI, credo si renda evidente la necessità di rivedere l'intera questione delle associazioni che non perseguono fini di lucro.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**MICHELE ZOLLA, Relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione, anche perché l'intervento del primo proponente, onorevole Bassanini, mi pare che abbia dato convenienti risposte agli interrogativi posti dal collega Servello.

**PAOLO BARSACCHI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Concordo con la relazione dell'onorevole Zolla e con le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2 miliardi.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Zolla, Bassanini, Coloni e Motetta hanno presentato il seguente emendamento in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, pari a lire 1,5 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando lo accantonamento " Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero " ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 2.**

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nel-

l'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà della sede legale nazionale e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);

f) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonché dei corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale ».

Gli onorevoli Bassanini, Coloni e Motetta hanno presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera a) sostituire le parole: « della sede legale nazionale », con le parole: « del Club alpino italiano ».

Alla lettera f), dopo le parole: « alla gestione », aggiungere le parole: « tramite l'associazione guide alpine italiane ».

Alla lettera f), sostituire le parole: « nonché dei corsi » con le parole: « nonché di corsi ».

Pongo in votazione l'emendamento alla lettera a).

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento alla lettera f).

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento alla lettera f).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bassanini ed altri: « Nuove disposizioni sul Club alpino italiano » (1640).

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Arbasino, Balestracci, Caprioli, Colombini, Coloni, Conti, Dignani Gri-

maldi, Filippini, Genova, Gualandi, La Russa, Levi Baldini, Lo Bello, Memmi, Petrocelli, Piredda, Preti, Sarti Adolfo, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Servello, Torelli, Zolla.

**Discussione delle proposte di legge: Sangalli ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti (708); Ligato ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo ai servizi antincendi negli aeroporti (1802); Balestracci ed altri: Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo all'assunzione da parte del Ministero dei trasporti delle competenze e degli oneri per la gestione degli aeroporti (2007).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Sangalli, Garavaglia, Gangi, Orsenigo, Pellicanò, Massari, Colucci, Pillitteri, Rizzi, Sterpa, Usellini, Bocchi, Serrentino, Querciole e Lucchesi: « Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti »; Ligato, Bernardi Guido, Bocchi, Potì, Pillitteri, Mastella, Rizzi e Madaudo: « Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo ai servizi antincendi negli aeroporti »; Balestracci, Zolla, Angelini Piero e Corsi: « Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo all'assunzione da parte del Ministero dei trasporti delle competenze e degli oneri per la gestione di aeroporti ».

L'onorevole Lo Bello ha facoltà di svolgere la relazione.

**CONCETTO LO BELLO, Relatore.** Poiché non ci sono ancora pervenuti i prescritti pareri su queste proposte di legge, in questa mia relazione indicherò ai colleghi anche quelle che sono le proposte di modifica al testo che intendo presentare in qualità di relatore, in modo che anche su di esse possano essere espressi quei pareri.

La legge 26 dicembre 1980, n. 930, riguardante tra l'altro le norme sui servizi antincendio negli aeroporti, stabilisce all'articolo 4 che negli aeroporti di cui alla tabella A allegata alla legge gli impianti fissi siano apprestati dal Ministero dei trasporti per gli aeroporti gestiti dallo Stato e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso al Ministero dell'interno. Le spese di manutenzione sia per i servizi sia per l'adeguamento vengono poste a carico rispettivamente del Ministero dei trasporti e del gestore secondo la divisione testé indicata. Questo in previsione della emanazione di una legge per una più organica disciplina della materia, legge che si impone poiché la attuale organizzazione dei servizi antincendio non corrisponde alle obiettive esigenze di un servizio di questa portata, espletato nell'interesse di tutti i cittadini. Infatti il legislatore introdusse nella legge n. 930 una normativa transitoria — ciò avvenne proprio in questa Commissione — per aggiustare il tiro sull'organizzazione dei servizi che, allo stato, per la molteplicità degli interventi di varie istituzioni non ha una direttiva unica per l'organizzazione e l'approntamento degli strumenti necessari all'adempimento del servizio. Si tratta della normativa contenuta nell'articolo 42 ed in base alla quale tutti gli oneri relativi al servizio antincendio, sempre per gli aeroporti di cui alla tabella A, per un periodo di tre anni venivano assunti dal Ministero dei trasporti. Con successivo decreto-legge del 29 dicembre 1983, n. 747, l'efficacia della norma transitoria è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984, termine ab-

bondantemente superato in quanto non è ancora intervenuta la modifica della disciplina attuale dei servizi, modifica per la quale il relatore si permette di sollecitare il Governo.

Vorrei fare osservare che altri servizi antincendi, oltre a quelli di cui si è parlato, sono gestiti in regime di proroga che scadrà il 31 dicembre 1984, mi riferisco in particolare agli aeroporti di Firenze Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, i cui servizi sono a carico dell'amministrazione militare, e agli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga, i cui servizi sono a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Commissione ricorderà che a proposito degli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga c'è una proposta di legge tendente a farli inserire nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Premesso tutto ciò, appare ancora più evidente la necessità di assumere opportune iniziative legislative, e in questo senso invito il Governo ad assumere tali iniziative per il riordino della materia e per assicurare l'efficienza di servizi indispensabili.

Intanto sembra però opportuno al relatore prorogare le norme vigenti, comprese quelle riguardanti gli ultimi aeroporti di cui ho parlato, e ciò fino a quando non saranno assunte le iniziative legislative per il riordino della materia.

Colgo l'occasione per segnalare l'assoluta necessità di iscrivere all'ordine del giorno il provvedimento n. 2019 già approvato dal Senato che riguarda sia l'ordinamento dei servizi di prevenzione, sia l'ordinamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; tale provvedimento prevede l'assunzione di circa 1300 uomini, assunzione sollecitata a gran forza dalle organizzazioni sindacali ma che solo parzialmente può risolvere tutti i problemi di espletamento dei servizi di soccorso e di prevenzione. Ella sa, signor presidente, che con il nuovo contratto di lavoro approvato nell'aprile del corrente anno le ore settimanali di servizio dei vigili del fuoco sono state portate da 40 a 38, riducendo quindi di fatto la disponibilità

organica giornaliera di 1040 unità, tutto ciò a fronte dell'esigenza di adempiere ad un servizio le cui carenze vengono rilevate quando (e ce ne ricordiamo solo allora) nel nostro paese accadono eventi calamitosi come quello di Todi, a seguito del quale in questa stessa Commissione tutte le forze politiche hanno sollecitato un ulteriore potenziamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per queste ragioni ritengo che sia assolutamente indifferibile la discussione del provvedimento n. 2019, cui si aggancia il provvedimento n. 2337 da me presentato.

Per concludere, in relazione all'argomento in discussione e in attesa che venga adottata la normativa per il riordino generale dei servizi negli aeroporti, è opportuno che tutti i programmi finalizzati ad assicurare l'efficienza dei servizi antincendi negli aeroporti vengano predisposti di intesa con il Ministero dell'interno (così come previsto dalla legge n. 930 del 23 dicembre 1980) con cadenza annuale e definiti entro il 30 giugno di ogni anno. Tutto ciò è teso ad evitare che i servizi vengano lasciati al caso o all'iniziativa dei singoli enti,

In qualità di relatore propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 708, in riferimento alla quale preannuncio fin d'ora la presentazione dei seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo unico col seguente:*

Il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà emanata una legge per la disciplina generale della materia.

*Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:*

ART. ....

Al fine di assicurare la puntuale efficienza dei servizi antincendi negli aeroporti di cui alla Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge medesima devono essere programmati o definiti entro il trenta giugno di ogni anno.

*Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:*

ART. ...

Il termine del 31 dicembre 1984, di cui al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione dei servizi antincendi da parte dell'Amministrazione militare sugli aeroporti di Firenze Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga è prorogato fino a quando non sarà emanata una legge per la disciplina generale della materia.

Credo, signor presidente e onorevoli colleghi, che il problema principale sia quello di un riordino della materia, e torno quindi ad insistere per sollecitare il Governo ad adottare le opportune iniziative. Nel frattempo, però, è assolutamente indispensabile sia ai fini dell'espletamento del servizio sia ai fini della sua organizzazione il provvedimento che il proponente si permette di raccomandare all'esame e alla discussione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongò in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base la proposta di legge n. 708.

*(È approvata).*

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE TORELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare alcune riflessioni e proposte operative sui provvedimenti al nostro esame inerenti alla proroga dei termini previsti dall'articolo 42 della legge n. 930 del dicembre 1980.

Certo, non mi riferirò a tutte le vicende relative al servizio espletato dal Corpo dei vigili del fuoco nella pienezza dei compiti istituzionali previsti, anche se l'occasione di questa discussione sol-

lecita comunque una riflessione sul Corpo dei vigili del fuoco, sulle esigenze e possibilità che in questo momento il Corpo stesso ha per far fronte ai suoi compiti istituzionali. Rimando questo tipo di discussione alla legge finanziaria e al dibattito sul bilancio dove chi vorrà potrà intervenire e far riflessioni conseguenziali.

Tornando all'oggetto della nostra discussione, desidero subito sottolineare che il disegno di legge Balestracci ed altri, n. 2007, è emblematico anche nel titolo, poiché parla di ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con ciò ammettendo che altre proroghe ci sono state. Va subito detto, quindi, che non faremmo un buon servizio se ci avviassimo a seguire la strada delle proroghe successive e che meglio sarebbe, al fine di evitare ciò, metterci d'accordo per arrivare ad una soluzione che affronti tutti i problemi, relativi agli uomini, ai mezzi ed al finanziamento, in modo finalmente definitivo. Un'ulteriore proroga, infatti, significherebbe per la collettività oneri che il legislatore, allorché licenziò la legge n. 930, aveva previsto solo per un periodo transitorio. Voglio dire, cioè, che gli oneri e le prerogative previste dovevano riguardare soltanto il periodo triennale per permettere la sistemazione complessiva della problematica inerente al servizio antincendio negli aeroporti e che le gestioni stesse si facessero carico degli oneri; quindi, il prorogare all'infinito significherebbe caricare la collettività di oneri che non le spettano.

Da qui, la necessità di accorciare al massimo i tempi di intervento dello Stato e quindi del Governo cui spetta un compito di proposizione primario in materia.

Non ho fatto un calcolo preciso, ma penso che non sia irrilevante l'onere che grava sulla collettività, tenuto conto che bisogna mettere gratuitamente a disposizione i locali, che ci sono spese di manutenzione eccetera. Sarebbe interessante, quindi, avere una documentazione più dettagliata per sapere a quanto esattamente ammonta quel tipo di costi ed anche perché conoscere questi dati potreb-

be costituire un deterrente per evitare un certo lassismo sulla materia.

Voglio far rilevare, inoltre, che lo stesso Governo dovrebbe accelerare il suo impegno, anche perché lo scorso anno, nella relazione che accompagnava il decreto-legge n. 747, all'articolo 5 era fatta una precisa menzione della problematica ed era detto che era all'esame uno schema di provvedimento legislativo volto a risolvere la situazione degli aeroporti non compresi nella tabella A. Nello stesso provvedimento era anche ipotizzato uno slittamento al giugno 1984 della disciplina stabilita dalla legge n. 942 al fine di consentire le procedure previste. Dunque, da parte del Governo si davano sei mesi per la presentazione di idonei provvedimenti, ma quasi un anno è passato e quei provvedimenti il Governo non li ha ancora presentati. Da questo punto di vista, quindi, non possiamo non sollevare critiche.

Per quanto riguarda le proposte emendative preannunciate dal collega Lo Bello alla proposta di legge n. 708, che egli ha proposto quale testo base per la discussione, devo subito dire che sono contrario alla proposta di proroga di tre anni, né mi convince la proposta di slittamento perché se ha una logica concettuale dire che i termini che prevediamo sono in funzione dei provvedimenti legislativi che il Governo dovrà presentare, da un punto di vista tecnico non credo che in una legge possano essere indicati termini così generici. È soprattutto da un punto di vista politico che non sono convinto perché se si potessero limitare ulteriormente i termini di proroga, io lo farei, non foss'altro per il fatto che ognuno di noi, almeno fra sei mesi, dovrebbe riaffrontare il problema, quindi, ci sarebbe una forma di pressione intesa in senso positivo nei confronti del Governo e della Commissione che, essendo in sede legislativa, rappresenta la Camera. Inoltre sono d'accordo soprattutto per quanto attiene agli aeroporti diciamo minori, quelli che attengono alla legge n. 86 del 1982 e che il relatore ha citato tra gli aeroporti militari, quello di Villanova e quello di Pescara, infatti per que-

sti ci troviamo in una situazione anomala nella quale in sostanza l'unica decisione del passato consistette nel permettere loro di poter usufruire del servizio antincendio del Corpo dei vigili del fuoco, senza che tale Corpo ricevesse un ampliamento d'organico in misura idonea a poter esercitare quel servizio. Eppure la legge n. 930 a suo tempo aveva previsto un aumento di più di 1.200 posti in organico, e nonostante ciò sono rimasti tutti i problemi che il relatore ha evidenziato, dopo il 1982 la situazione diventa drammatica.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Di fatti ho rivolto richiesta al Governo di un riordino di tutta la materia.

GIUSEPPE TORELLI. Distinguo bene le responsabilità e le proposte del relatore rispetto a quelle del Governo, ma mi domando se facciamo una operazione corretta occupandoci solo di un rinvio di sei mesi dei termini previsti per gli aeroporti contemplati dalla legge n. 86 del 1982 o se non sarebbe meglio prendere fin d'ora l'impegno per un ampliamento degli organici — io ho già predisposto degli emendamenti —, in modo da consentire sul serio che il servizio antincendio possa essere espletato negli aeroporti senza un aggravio degli oneri del personale dei vigili del fuoco. Ad esempio mi risulta che l'aeroporto di Albenga avrebbe bisogno di almeno 25 unità in più mentre ora il servizio è espletato dai vigili del fuoco della provincia di Savona, che sono circa 150-160, hanno grossi problemi di organico e si sono addirittura rivolti alla magistratura dicendo di non essere in condizione di garantire al massimo la sicurezza.

In sostanza noi riteniamo che da questa discussione debbano emergere un impegno politico ed anche dei voti in materia affinché il Governo faccia la sua parte per presentare al più presto un provvedimento legislativo che ci permetta entro l'anno di poter sanare e risolvere l'insieme dei problemi del servizio antincendio. Ci trova d'accordo la proposta del

relatore che prevede la necessità di fare dei piani annuali da presentare entro il 30 giugno; ci sembra una richiesta ragionevole che facciamo nostra, nel senso che potrebbe trattarsi di un emendamento a firma di tutte le forze politiche che in quella proposta si riconoscono. Siamo favorevoli a dei termini contenuti proprio per permettere che gli obiettivi proposti vengano realizzati e, per parte mia, preannuncio fin da ora la presentazione di due emendamenti e di un ordine del giorno di cui do subito lettura ai colleghi.

Il primo emendamento propone di sostituire l'articolo unico con un articolo 1 del seguente tenore:

ART. 1.

Il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, già prorogato dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1985.

A tale articolo 1 propongo poi di aggiungere il seguente:

ART. 2.

Per assicurare altresì il servizio antincendi da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga si prevede un aumento dell'organico di 12 capi reparto, 30 vice capi reparto, 36 capi squadra e 96 vigili rispetto a quanto previsto dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

All'onere valutato per l'anno 1985 in lire 3.200 milioni di cui 2.500 milioni per il personale e 700 milioni per spese relative ai materiali e alla gestione, manutenzione e quota rinnovo mezzi e materiali, si provvede con la riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando la corrispondente quota dell'accantonamento « Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infine questo è il testo dell'ordine del giorno:

La II Commissione,

riunita in sede legislativa per esaminare le proposte di legge inerenti la ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 relativo all'assunzione da parte del Ministero dei trasporti delle competenze e degli oneri per la gestione degli aeroporti,

impegna il Governo

a presentare entro il 30 novembre un provvedimento legislativo inteso a risolvere definitivamente le situazioni esistenti presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla menzionata legge 930 del 1980 per quanto concerne il servizio antincendi con particolare riferimento agli aeroporti di cui all'articolo 1-bis della legge n. 86 del 1982 con relativo allargamento degli organici e alle spese di gestione.

NELLO BALESTRACCI. Vorrei far rilevare ai colleghi che qui siamo già in fase di non vigenza della legge perché il termine è scaduto, infatti dal 30 giugno 1984 questa legge non produce più alcun effetto e siamo dunque in carenza di legge.

Rispetto agli effetti che aveva determinato la proroga io ricordo che, anche per le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo di allora, unanimemente approvammo la legge n. 930 nel 1980. Ma ci rendemmo anche conto che, in seguito al trasferimento delle competenze al Ministero dei trasporti per quanto riguarda gli aeroporti statali ed ai gestori per gli aeroporti in concessione, soprattutto per questi ultimi sarebbe stato estremamente difficile assumersi tutti gli oneri e le spese per la predisposizione dei servizi così come la legge prevedeva, tant'è vero che all'ultimo momento abbiamo introdotto una specie di norma di salvaguardia alla quale ci siamo poi rifatti in queste proroghe. Non è esatto pensare che noi proponenti non avessimo presente questo quadro, avevamo preso in considera-

zione le proroghe che erano state concesse, tant'è vero che parliamo di una ulteriore proroga. Non voglio entrare nelle questioni di carattere più generale; intendendo dire che oggi potrebbe ravvisarsi da parte di qualsiasi autorità tutoria l'esigenza di un intervento, essendo decaduti gli effetti di queste proroghe.

Occorre innanzi tutto stabilire se vogliamo ripristinare con una proroga gli elementi di salvaguardia introdotti precedentemente, o se invece lasciando decadere qualsiasi proposta consentiamo alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980 di spiegare i suoi effetti.

Nel momento in cui ci dichiariamo favorevoli alla proroga è necessario stabilire se ad essa si debbano apporre dei limiti temporali oppure — seguendo l'ipotesi del relatore — se non sia più opportuno non porre dei termini invocando però una riconsiderazione del problema. Mi risulta che il Ministero dell'interno sia ormai giunto alla fase conclusiva della sua riflessione; come legislatore mi sentirei in imbarazzo se nel frattempo, invece di decidere, dovessimo lasciare la materia in una specie di limbo delle intenzioni. Infatti abbiamo liberato i gestori degli aeroporti da una serie di adempimenti contemplati dalla legge n. 930, così questo vuoto legislativo che abbiamo voluto introdurre deve essere rapidamente sanato. È per questo motivo che assieme ad altri colleghi ho presentato questa proposta di legge.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi permetto di fare alcune considerazioni di ordine generale, per poi intervenire quando nella prossima riunione sarà esaminata questa tematica. Voglio far osservare che sarebbe stata opportuna la presenza di un rappresentante del Ministero dei trasporti.

La situazione dei servizi antincendi degli aeroporti — sia quelli compresi nella tabella A sia gli altri — non è più sostenibile; è quindi necessario giungere ad una decisione su un argomento così delicato. È vero che l'articolo 92 della legge n. 930 prevedeva in tale materia la com-

petenza anche del Ministero dei trasporti, però a livello operativo è accaduto che l'amministrazione dei trasporti ha sempre dichiarato di trovarsi in difficoltà di ordine finanziario.

Siamo dell'avviso che eventualmente la proroga debba essere limitata. Per quanto riguarda invece il problema delle attribuzioni, per far funzionare questo indispensabile servizio sono state fatte diverse riunioni, con riferimento sia agli aeroporti di competenza dell'amministrazione della difesa sia a quelli compresi nella tabella A. Bisogna giungere alla presentazione di un provvedimento che preveda il passaggio delle attribuzioni al Ministero dell'interno sia per quanto riguarda l'approntamento dei mezzi sia per quanto riguarda la gestione, con una indicazione precisa sul finanziamento. Se infatti non ci sono le disponibilità finanziarie per poter far funzionare ciò che era previsto nella legge n. 930, tali problemi — come è stato detto dal collega del gruppo comunista — non potranno essere risolti.

In sede governativa sono state fatte alcune riunioni nei mesi di marzo ed aprile per approfondire questa problematica di non facile soluzione, vi è un impegno preciso per arrivare alla presentazione di un provvedimento che risolva una volta per tutte un problema così delicato, e credo che anche la presentazione di alcuni emendamenti da parte del relatore vada in questo senso. Mi riservo di esaminare gli emendamenti presentati informandone chi si interessava del settore, cioè la Presidenza del Consiglio.

Vorrei approfittare dell'occasione per ricordare l'urgenza di un altro provvedimento, già approvato dal Senato e riguardante il nullaosta provvisorio; questo provvedimento è importante non solo per il Corpo dei vigili del fuoco e per le amministrazioni pubbliche, stanti le implicazioni e le responsabilità dei sindaci e degli amministratori comunali e provinciali, ma anche perché in esso sono previste una serie di norme che riguardano lo snellimento delle procedure per l'espletamento dei concorsi per il supporto tecnico-amministrativo ed in particolare per

poter attingere, come è stato richiesto anche dai rappresentanti sindacali della categoria, da un concorso già espletato, così da poter consentire al Corpo dei vigili del fuoco di poter procedere in maniera positiva all'espletamento delle proprie funzioni.

Il problema della proroga dovrà essere esaminato e da parte del Governo c'è l'impegno di arrivare ad una soluzione tempestiva, sia per quanto riguarda la proroga dei provvedimenti presentati sia di quella che scadrebbe il 31 dicembre 1984 e che riguarda gli aeroporti di Pescara ed Albenga e quelli che sono di competenza del Ministero della difesa. E anche qui dovremo affrontare il problema dei mezzi finanziari per poter consentire la continuazione del servizio, altrimenti non avremo fatto un'opera positiva in vista di una soluzione altrettanto positiva.

Mi riservo di esaminare gli emendamenti presentati per dare una risposta più puntuale e per arrivare ad una soluzione tempestiva, così come richiesto dai colleghi intervenuti.

GIUSEPPE TORELLI. A nome del gruppo comunista, desidero associarmi alla richiesta avanzata dal relatore e dal rappre-

sentante del Governo che hanno sollecitato l'esame del progetto n. 2019 già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché sulle proposte di legge all'ordine del giorno non sono ancora pervenuti i prescritti pareri e poiché i preannunciati emendamenti del relatore e degli onorevoli Torelli, Pastore e Gualandi abbisognano del parere delle Commissioni I e V, propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, inviando, nel frattempo, alle predette Commissioni gli emendamenti ora presentati per l'espressione del parere di competenza.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO